

STATUTO

ASSOCIAZIONE DEI DELEGATI ALLE VENDITE GIUDIZIARIE DEL DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE DEI DELEGATI ALLE VENDITE GIUDIZIARIE DEL DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI ", in sigla "ADVG CORTE DI APPELLO DI NAPOLI".

ART. 2 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 3 - SEDE

L'Associazione ha sede legale in Napoli alla Via Caracciolo n. 17 e potrà istituire sedi secondarie, uffici e sezioni in altre località.

ART. 4 - PRINCIPI E SCOPI SOCIALI

L'Associazione non ha finalità di lucro ed è assolutamente apolitica ed apartitica. L'Associazione è aperta all'adesione di professionisti che svolgono incarichi di custodia e di delegati alla vendita nell'ambito delle procedure esecutive individuali e concorsuali, nonché ai professionisti esperti della materia.

L'Associazione è costituita esclusivamente come centro di aggregazione, conoscenza, incontro e confronto tra liberi professionisti e soggetti interessati all'attività svolta dagli associati. Per la realizzazione dei propri fini l'Associazione utilizza tutti i possibili mezzi di comunicazione e di espressione, promuovendo e svolgendo, anche in collaborazione con altri enti, le seguenti attività, la cui elencazione è da considerarsi indicativa e non esaustiva:

- istituire e gestire attività di orientamento, ricerca, sperimentazione, supporto e informazione all'attività degli associati;
- realizzare iniziative formative e di aggiornamento professionale;
- assumere e sostenere ogni iniziativa legislativa e regolamentare ritenuta utile all'attività svolta dagli associati;
- promuovere studi, conferenze, seminari, dibattiti, inchieste, sondaggi, ricerche e, in generale, attività culturali che siano di interesse degli associati, curando anche la pubblicazione di testi e manuali;
- realizzare e pubblicare periodici (esclusi i quotidiani), cd-rom, prodotti editoriali elettronici, pubblicazioni comunque connesse agli scopi della Associazione, creare collegamenti a reti telematiche, realizzare siti internet, creare reti di comunicazione tra soggetti con simili finalità;
- creare sinergie tra gli associati nello svolgimento della rispettiva attività, ferma la responsabilità dei singoli con riferimento agli incarichi ricevuti;
- sensibilizzare gli organi interessati, tra i quali primariamente gli Uffici Giudiziari ed gli Ordini Professionali di appartenenza, affinché siano tutelati gli interessi e risolti i problemi relativi all'attività svolta dagli associati.

Per lo svolgimento delle specifiche attività, l'Associazione può avvalersi della collaborazione di altre associazioni, enti similari, università, istituti di ricerca, enti pubblici e privati, secondo le modalità da stabilirsi in apposite convenzioni; potrà partecipare a gare e concorsi, richiedendo, eventualmente, finanziamenti, anche agevolati.

L'Associazione potrà svolgere e sviluppare tutte le attività funzionali al raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 5 - CATEGORIE DEGLI ASSOCIATI

Gli associati si distinguono in:

- 1.ordinari;
- 2.coordinatori di settore;
- 3.onorari.

1.Sono associati ordinari le persone fisiche regolarmente iscritte presso l'Ordine degli Avvocati, l'Ordine dei Dottori Commercialisti e l'Ordine dei Notai.

2.Sono coordinatori di settore gli associati, individuati dal Consiglio Direttivo, ai quali è affidata l'organizzazione di un'area di interesse, quale a titolo esemplificativo quella

legale, economica, sociale, formativa, amministrativa, di elaborazione dati.

3.Sono associati onorari le persone fisiche che sono ammesse all'Associazione dal Consiglio Direttivo per la loro fattiva opera di collaborazione a favore della Associazione ovvero per le particolari competenze e professionalità nell'ambito delle esecuzioni immobiliari e del diritto processuale civile in genere. I Presidenti uscenti sono di diritto associati onorari. Gli associati onorari sono esentati dal versamento delle quote di iscrizione e associativa annuale. La qualifica di associato onorario è attribuita a tempo indeterminato.

Tutti gli associati, ad eccezione degli onorari, hanno diritto di voto in assemblea, purché risultino in regola con il versamento della quota di iscrizione e delle quote associative annuali.

ART. 6 - AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

L'ammissione all'Associazione è deliberata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, i quali deliberano a propria discrezione nel rispetto dello spirito e degli scopi perseguiti dall'Associazione.

Le delibere sulle domande di ammissione sono inoppugnabili.

L'associato è tenuto a versare la quota di iscrizione e la quota associativa annuale determinate dal Consiglio Direttivo a richiesta dello stesso.

L'associato che non versi la quota annuale richiesta dal Consiglio Direttivo per due volte consecutive è escluso di diritto dall'Associazione.

I soggetti la cui domanda di ammissione all'Associazione sia stata respinta possono riproporre la propria candidatura non prima che sia trascorso il termine di un anno dalla data di presentazione della precedente domanda.

ART. 7. DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione del programma di attività.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 8. PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione o, comunque, pone in essere comportamenti non consoni alle finalità dell'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante delibera del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

ART. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Revisore dei Conti;
- il Comitato Scientifico.

ART. 10 - ASSEMBLEA

Sono di competenza esclusiva dell'Assemblea degli associati le seguenti materie:

- approvazione del rendiconto corredata dalla relazione annuale e del conto preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- modifica dello statuto e scioglimento dell'Associazione;
- deliberazioni su argomenti sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
- deliberazione sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART.11 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta per iscritto almeno un terzo degli associati o la metà dei membri del Consiglio Direttivo.

Nella richiesta di convocazione devono essere indicate le materie da trattare e le eventuali proposte che si intendono sottoporre all'Assemblea.

L'Assemblea deve in ogni caso essere convocata almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto e del conto preventivo.

L'Assemblea può essere convocata sia presso la sede dell'Associazione sia altrove ovvero a mezzo piattaforme web.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, da inviare con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni rispetto alla data fissata per la riunione, può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito agli associati con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi whattup e posta elettronica anche certificata).

ART. 12 - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

La rappresentanza in Assemblea deve essere conferita, con delega scritta e firmata, esclusivamente ad altro associato, consegnata al Presidente dell'Associazione per essere dallo stesso vistata. Ciascun associato non può rappresentare in Assemblea più di tre associati.

ART. 13 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

La presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in caso di assenza o impedimento dello stesso, al Vice Presidente e, in via subordinata, l'Assemblea designa a maggioranza semplice dei presenti come presidente uno qualsiasi degli intervenuti.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario del Consiglio Direttivo ovvero da un associato che svolga funzioni di segretario designato dall'Assemblea a maggioranza semplice dei presenti.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta i risultati delle votazioni, firma il verbale delle adunanze.

ART. 14 - QUORUM DECISIONALI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto

favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

ART. 15 - VERBALIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Le decisioni dell'Assemblea devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale deve essere trascritto tempestivamente a cura del Segretario nel libro delle decisioni dell'Assemblea, consultabile da qualsiasi associato.

ART. 16 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi associativi. In particolare, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

- adotta qualsiasi iniziativa volta a dare la migliore attuazione alle finalità dell'Associazione;
- redige il rendiconto corredata dalla relazione annuale e il conto preventivo;
- assume tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione dell'Associazione, incluse quelle relative alla stipula e scioglimento di contratti di lavoro e di collaborazione;
- delibera in ordine all'ammissione di nuovi associati anche in virtù di riconosciuti meriti per l'attività svolta in favore dell'Associazione e attribuisce cariche onorarie in genere;
- delibera la esclusione degli associati e le azioni disciplinari;
- determina gli importi della quota di iscrizione e della quota associativa annuale;
- cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- predisponde i regolamenti interni dell'Associazione che saranno approvati dall'Assemblea;
- elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere;
- elegge tra gli associati il Revisore dei Conti;
- elegge i componenti del Comitato Scientifico.

Il Consiglio Direttivo può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più Consiglieri, fermo restando che gli incarichi eventualmente affidati sono svolti in collaborazione con il Presidente.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea tra gli associati ogni tre anni ed è composto, previa determinazione da parte dell'Assemblea del numero, da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 15 (quindici) membri, oltre i Consiglieri onorari eventualmente nominati.

Sono nominabili membri del Consiglio Direttivo gli associati che risultino tali da almeno 2 (due) anni a decorrere dalla data nella quale è stata deliberata la loro ammissione.

I Consiglieri sono rieleggibili.

Ove cessino dalla carica uno o più membri del Consiglio Direttivo, gli altri devono provvedere a nominarne altri in sostituzione, purché la maggioranza sia sempre costituita da membri nominati dall'Assemblea.

Ove cessi dalla carica la maggioranza dei Consiglieri, l'Assemblea deve provvedere alla sostituzione dei membri cessati; i soggetti nominati in sostituzione di quelli cessati decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

ART. 17 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si raduna, sia nella sede dell'Associazione, sia altrove ovvero a mezzo piattaforme web, tutte le volte che il Presidente lo giudichi opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun membro.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi whattup e la posta

elettronica anche certificata).

Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà in ogni caso contenere l'elencazione delle materie da trattare.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito e atto a deliberare qualora siano presenti la maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti; il membro astenuto si considera presente alla votazione.

In caso di parità, è prevalente il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero dal vice-Presidente e, in via subordinata, da uno dei consiglieri presenti designato dalla maggioranza degli altri.

Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, se invitati dal Presidente, i coordinatori di settore ovvero terzi la cui presenza sia opportuna in relazione agli argomenti in discussione.

Il Consigliere che risulti in conflitto d'interessi non può esercitare il diritto di voto.

ART. 18 - IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell'Associazione; convoca le Assemblee e il Consiglio Direttivo e ne presiede le adunanze firmando le relative deliberazioni; firma il rendiconto corredata dalla relazione annuale e il conto preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vice Presidente.

Il Presidente è rieleggibile solo per un ulteriore mandato consecutivo.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato o per dimissioni volontarie.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti il Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ognqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 19 - RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE

La rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta al Presidente.

Il Consiglio Direttivo può nominare procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma associativa sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a propri membri.

ART. 20 - IL VICEPRESIDENTE

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi e nei modi previsti dallo statuto e da eventuali regolamenti assunti dal Consiglio Direttivo.

ART. 21 - IL SEGRETARIO

Il Segretario collabora con il Presidente e cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo ed ha la responsabilità di fare osservare la disciplina interna all'Associazione, anche nei riguardi del personale dipendente.

ART. 22- IL TESORIERE

Il Tesoriere cura la contabilità dell'Associazione, incassa le entrate ed esegue i pagamenti secondo la direttive del Consiglio Direttivo, sotto il controllo del Revisore dei Conti.

ART. 23 - IL REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti controlla l'attività del Tesoriere, nonché la rispondenza dell'operato del Consiglio Direttivo agli scopi statutari e alla normativa vigente.

ART. 24 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è costituito da associati, che possono far parte anche del Consiglio Direttivo, nonché da magistrati, professori universitari, ricercatori o professionisti esperti della materia che per la loro comprovata esperienza e competenza possono aiutare e indirizzare l'Associazione nel perseguitamento dei suoi scopi; spetta al Consiglio Direttivo la loro nomina.

Un membro del Consiglio Direttivo è delegato al coordinamento del comitato scientifico.

I componenti del Comitato Scientifico non possono essere di numero superiore a 15 (quindici) e durano in carica 3 (tre) anni.

Il Comitato Scientifico viene regolarmente informato sull'attività dell'Associazione e formula pareri consultivi e proposte sui programmi e sugli obiettivi dell'Associazione.

ART. 25 - PRESTAZIONE DEGLI ASSOCIATI

Le prestazioni degli associati in favore dell'Associazione per il perseguitamento delle sue finalità sono fornite a titolo gratuito. Ai membri del Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle spese eventualmente sopportate per ragioni del loro ufficio previamente autorizzate dallo stesso Consiglio.

ART. 26 - IL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguitamento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio e le entrate dell'Associazione sono costituiti da:

- quote di iscrizione e contributi degli associati;
- erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- contributi di Organismi Internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato, degli Enti Locali, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati e da realizzarsi nell'ambito dei fini statutari;
- eredità, donazioni e legati;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- entrate derivanti da attività di formazione;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- entrate compatibili con le finalità associative.

Ai fini di cui al presente articolo l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

ART. 27- SCIOLIMENTO

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione è devoluto ad altra Associazione con finalità analoga ovvero a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 28 - CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia tra l'Associazione e gli Associati o tra questi ultimi sull'interpretazione, annullamento, adempimento esecuzione del presente Statuto o risarcimento danni, sul recesso o l'esclusione dell'Associato, sullo scioglimento e liquidazione dell'Associazione sarà sottoposta in via esclusiva ad un collegio arbitrale amichevole compositore, costituito da tre arbitri.

Gli arbitri saranno nominati secondo la procedura prevista dall'art. 810 cpc.

Il terzo arbitro, con funzione di Presidente, sarà nominato dai primi due. In difetto di nomina di uno o più arbitri, vi provvederà, su richiesta della parte più diligente, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli. L'arbitrato sarà irrituale e la determinazione del collegio arbitrale, secondo diritto vincolerà le parti come se fosse loro diretto accordo transattivo. Il collegio arbitrale, che avrà sede nella città in cui ha

sede l'Associazione, opererà nel rispetto del principio del contraddittorio; il collegio arbitrale dovrà pronunciare la propria determinazione nel termine di sei mesi dall'accettazione della nomina o dall'ultima accettazione se le stesse non fossero avvenute contemporaneamente. Nel caso di pluralità di parti ciascuna parte nominerà il proprio arbitro; gli arbitri così nominati nomineranno il Presidente del collegio e tanti arbitri quanti saranno necessari per costituire un collegio composto da un numero dispari di componenti. I soggetti costituenti un'unica parte ed un unico centro sostanziale di interessi dovranno nominare un unico arbitro al fine della costituzione del collegio arbitrale; a tal fine i medesimi nomineranno un proprio rappresentante, cui conferiranno il più ampio potere di rappresentanza, sostanziale, processuale e di nomina del proprio arbitro, ed eleggeranno domicilio presso la sua residenza; al medesimo pertanto dovranno essere notificati gli eventuali atti. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicheranno, ove compatibili, le norme previste dagli art. 810 e segg. c.p.c.. Per qualsiasi controversia non compromettibile in arbitri sarà applicata la legislazione italiana e sarà competente esclusivamente il Tribunale di Napoli.

ART. 28 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto, trovano applicazione le norme del Codice Civile oltre alle norme contenute nelle leggi speciali ed eventualmente nei regolamenti approvati dall'assemblea.